

ta, dopo cinque anni dalla concessione: e cioè al fine di rendere loro possibile un reale beneficio dalla contrattazione del nuovo mutuo ad un ridotto saggio d'interesse.-

In via subordinata, ove l'Istituto non intenda rinunciare alla semestralità d'interessi di cui sopra, e voglia mantenere in essere l'operazione di mutuo, i Comuni di Rovereto e Riva chiedono che vengano loro concesse le stesse facilitazioni che la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è disposta a consentire e cioè: tasso d'interesse 6% e ammortamento trentennale.-

Tenute presenti le condizioni finanziarie degli Enti mutuatari ed anche in considerazione delle benemerienze delle due città redente, il Direttore Generale è d'avviso che si potrebbe adottare una delle seguenti soluzioni:

1°) - consentire l'immediata restituzione del residuo debito dei Comuni mutuatari, rinunciando alla semestralità d'interessi 7%, prevista dall'art.6 del contratto di mutuo 28 giugno 1929.- A tale proposito si osserva che il R.D.L. 18 ottobre 1934 dà facoltà ai Comuni di rimborsare i mutui onerosi, dopo due anni dalla concessione, "nonostante qualsiasi patto contrario", e si potrebbe quindi sostenere che ogni pena convenzionale dovrebbe cadere nel nulla ipso-jure, in quanto accessoria al patto principale relativo all'anticipata restituzione;

2°) - accordare, bene inteso ove gli Enti mutuatari accettino, l'ammortamento trentennale, decorrente dal 1° gennaio 1938, al tasso d'interesse del 6%, del debito complessivo risultante a carico dei Comuni a tale data, aumentato del valore, al 1° gennaio 1938, della differenza fra l'originario tasso d'interesse contrattuale e quello del 6%, scontata al saggio del 7%, per la residua durata del mutuo originario, e cioè per anni ventidue.- Quest'ultima soluzione, pur lasciando in sostanza invariato il tasso di interesse originariamente stabilito, per la residua durata del mutuo, consentirebbe la desiderata riduzione del